



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

7043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

Ordinanza n. 350 del 28/10/2020

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020 con la quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale;

Considerato che con D.L. 23/2/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" è stato, tra l'altro, disposto che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

Considerato che il Sars Cov-2 – Covid 19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure che seguano la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le precauzioni delle Autorità Sanitarie;

Visto il DPCM 7 Settembre 2020 relativo alle disposizioni per la riapertura delle scuole;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 63 del 21-8-2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni attuative del DPCM 7 Settembre 2020 nel territorio regionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 73 del 15-10-2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni regionali conseguenti l'entrata in vigore del D.L. 7 Ottobre 2020, n. 125 e del DPCM 13 ottobre 2020";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23-10-2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui all'Ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 125/2020 che conferma l'efficacia delle disposizioni in allegato 1 e 2 all'Ordinanza n. 73/2020, nonché di quelle previste nelle Ordinanze n. 63 e 65 del 2020, nell'ambito dei servizi educativi e dell'attività didattica nelle scuole;

Considerato che allo stato attuale il numero dei contagi da Covid 19 segna una crescita progressiva ponendo tutte le Istituzioni interessate nel dovere di fronteggiare l'emergenza mediante l'attuazione di ogni misura idonea a rallentare e circoscrivere la trasmissione del virus anche sul territorio comunale;

Ritenuto che la situazione di fatto e di diritto esposte e motivate nelle predette Ordinanze integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs: 267/2000 che recita espressamente: "In particolare caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare la diffusione del virus sul territorio comunale, adottando misure di contrasto e contenimento, anche al fine di fornire alle Istituzioni competenti il tempo e il modo per completare la fase di tracciamento dei contatti avuti dai soggetti risultati positivi;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Ritenuto quindi di adottare il provvedimento di chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

La chiusura degli edifici che ospitano le scuole di infanzia, primarie e secondaria di primo grado nei giorni di giovedì 29 e venerdì 30 Ottobre c.a.

STABILISCE

Che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente,

La trasmissione delle presente Ordinanza a:

- 1) Prefettura di Cosenza
- 2) Polizia Locale;
- 3) Al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "G. Pucciano".
- 4) Carabinieri
- 5) Ditta Autolinee Scura concessionaria trasporto scolastico;
- 6) Ditta Centopercento servizi concessionaria trasporto scolastico

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo ai sensi del DPR 1199/1971.

Dalla residenza Municipale 28 Ottobre 2020



IL SINDACO

Dott. Francesco Lo Giudice